



---

**TRIBUNALE CIVILE DI PAVIA**

**-SEZIONE LAVORO-**

\* \* \*

**RICORSO EX ART. 414 CPC**

**CON ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.**

**Nell'interesse:** del dott. **LEONARDO DEL DUCA** (c.f. DLDLRD90H27H786V), nato a San Candido il 27/06/1990, residente in Barletta (BT) alla Via Virgilio Marone n. 17 - 76121, giusta procura in calce al presente atto, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Di Veroli (C.F: DVRRRCR82C21H501T) con Studio a Roma in Via di Villa Chigi n. 41, nonché domiciliato presso l'indirizzo PEC di quest'ultimo: *riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org*.

L'Avv. Riccardo Di Veroli dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al richiamato indirizzo PEC e al seguente numero di Fax 06/86322865.

- **Ricorrente**

**Contro**

- **MINISTERO DELL'INTERNO** - Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie - Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede a Roma Palazzo Viminale - 00184, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Via Freguglia n.1 (Palazzo di Giustizia) - (PEC: *ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it*);
- **UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PAVIA**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede a Pavia, Piazza Gucciardi n. 1 - 27100, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Via Freguglia n.1 (Palazzo di Giustizia) - (PEC: *ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it*);
- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM (di seguito anche solo RIPAM)** - presso il Dipartimento





della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione -, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata, difesa e domiciliata *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Via Freguglia n.1 (Palazzo di Giustizia) – (PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it));

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata, difesa e domiciliata *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Via Freguglia n.1 (Palazzo di Giustizia) – (PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it));
- **FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI, ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato, difeso e domiciliato *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Via Freguglia n.1 (Palazzo di Giustizia) – (PEC: [ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it));

- **Resistenti**

#### **E nei confronti di**

Tutti i candidati che si sono collocati nella graduatoria di merito del concorso RIPAM 2.2.93 profilo INF in posizione deteriore rispetto al ricorrente.

- **controinteressati**

#### **§§**

#### **PER LA DISAPPLICAZIONE**

- **Del provvedimento del Ministero dell'Interno di cui alla nota prot.n.71311 del 30/10/2023, laddove impone al ricorrente di prendere servizio il prossimo 4/12/2023 per non decadere dalla graduatoria del concorso RIPAM 2.293 (profilo INF), rammentando allo stesso che non saranno accolti ulteriori differimenti della presa di servizio (doc.1, 2, 3 e 4);**
- **Dei provvedimenti di cui agli avvisi del 2 agosto 2023 e del 9 agosto 2023, con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria e concesso agli idonei il termine per manifestare il proprio interesse alla scelta delle amministrazioni / sede, laddove non ha disposto a favore dei "vincitori" – quale il ricorrente – la possibilità di esprimere la propria preferenza tra le nuove amministrazioni di destinazione e sedi disponibili (Doc. 5).**





## §§

### PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO

- del diritto del ricorrente al differimento dell'assunzione in servizio e conservazione del posto di lavoro per giustificato motivo e cioè fino a quando l'istante non acquisirà il “parere positivo” del Ministero della difesa in merito alla cessazione dal servizio permanente;
- del diritto del ricorrente di esprimere “nuovamente” la propria preferenza scelta sulle ulteriori amministrazioni / sedi indicate nei provvedimenti di cui agli avvisi del 2 e del 9 agosto 2023, con la conseguente **CONDANNA** alle Amministrazioni interessate di adottare gli opportuni provvedimenti.

## §§

### PREMESSA

**A) Dalla partecipazione al concorso da parte del ricorrente all'ingiustificato diniego all'ulteriore differimento alla presa in servizio presso l'UTG Pavia.**

1. Il Dott. Leonardo Del Duca è un militare alle dipendenze del Ministero della Difesa che, attualmente, opera nel settore della Cyber Security in qualità di Graduato Scelto.
2. A seguito della pubblicazione del bando avvenuta in data 31.12.2021, il ricorrente, pur continuando a prestare servizio presso il Ministero della Difesa, ha deciso di cimentarsi nel “*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli di diverse Amministrazioni*”, per concorrere per i 464 posti messi a disposizione per il profilo di Assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo, informatico/assistente informatico (Codice INF) (**doc. 6**).
3. Il Bando ha ripartito i 464 posti come segue:
  - N. 20 posti da assegnare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
  - N. 56 posti da assegnare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - N. 268 posti da assegnare presso il Ministero dell'Interno;
  - N. 100 posti da assegnare presso il Ministero della Cultura;





- N. 20 posti da assegnare presso l'Avvocatura dello Stato.
4. Il ricorrente ha presentato la domanda di partecipazione al concorso per il profilo INF, superato la prova scritta e, a seguito della valutazione dei titoli e della pubblicazione della graduatoria finale di merito del 12/12/2022, **ha raggiunto la posizione n.163 con il punteggio di 23,375, rientrando così tra i 464 VINCITORI della selezione (doc. 7 - 8).**
  5. Con avviso del 15/02/2023, l'Amministrazione ha poi messo a disposizione dei vincitori la possibilità di scegliere tra le amministrazioni di destinazione originariamente nel Bando e le rispettive sedi, tanto che – come si dirà –, sulla base delle preferenze espresse, l'istante è stato poi assegnato nel personale CIVILE dell'amministrazione dell'interno e presso gli Uffici Territoriali del Governo di Pavia (**Doc. 9**).
  6. Al fine di poter prendere servizio presso il Ministero dell'interno, lo scorso 19 aprile 2023, il ricorrente ha inoltrato pertanto all'amministrazione di provenienza (Ministero della Difesa ove tutt'ora lavora) **formale richiesta di cessazione del servizio permanente e dimissioni, palesando la propria volontà di sciogliere il rapporto di lavoro con il Ministero della Difesa per prendere il nuovo servizio presso il Ministero dell'interno (Doc. 10).**
  7. Tuttavia, con preavviso di rigetto del 10 luglio 2023, **il Ministero della Difesa ha comunicato al ricorrente che la richiesta non sarebbe stata accolta**, in quanto sia la linea gerarchica del Graduato sia il Dipartimento Impiego del Personale dello Stato Maggiore dell'Esercito avevano espresso parere negativo alla cessazione del servizio, evidenziando quanto segue:  
*“tenuto conto del notevole impiego di risorse che la F.A. ha impegnato per la formazione del Graduato ed in considerazione della particolare rilevanza del Comparto Cyber Security al quale il Militare appartiene, si comunica il “parere non favorevole”, da parte di questo Dipartimento, alla cessazione dal servizio permanente del Graduato generalizzato in titolo” (Doc. 11).*
  8. Sennonché, in data 24/07/2023, il Ministero dell'Interno ha comunicato invece al ricorrente che - a seguito vittoria del concorso RIPAM 2.293 - **questi era stato assegnato presso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Pavia e che avrebbe dovuto prendere servizio a partire dal 4 settembre 2023** (cfr. già Doc.4).





9. Nel frattempo, non essendo riuscito a cessare l'originario rapporto di lavoro costituito con il Ministero della Difesa, il ricorrente, onde evitare declaratorie di decadenza dalla graduatoria di merito del Concorso Ripam 2.293 dovute alla mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del 4 settembre 2023 per la presa di servizio, ha richiesto al Ministero dell'Interno (Amministrazione di destinazione) un primo differimento per la presa di servizio, nella speranza di riuscire a risolvere, nelle more, l'originario contratto di lavoro.
10. Tale richiesta è stata accolta con provvedimento di cui alla nota prot.n.55396 del 28/08/2023, mediante cui il Viceprefetto ha acconsentito al differimento di 30 giorni e fissato la data del 4/10/23 rispetto all'originaria data del 4 settembre 2023 (cfr. già doc.3).
11. Il problema si è tuttavia riproposto, tantoché il ricorrente è stato costretto a richiedere un ulteriore differimento dalla presa in servizio che il Ministero dell'Interno ha accolto con la nota n. 6294 del 29/09/2023, poi rettificata dalla nota n. 62753, rinviando la presa di servizio al 6 novembre 2023 (cfr. già doc.2).
12. Nonostante i richiamati differimenti, il ricorrente non è riuscito però ad acquisire il "benestare" del Ministero della difesa per cessazione del precedente rapporto di lavoro – rispetto al quale il Dott. Del Duca è in procinto di intraprendere un giudizio al TAR -, tanto da costringerlo a richiedere al Ministero dell'Interno un ulteriore differimento della presa di servizio.
13. **Tuttavia, con la nota n. 71311 del 30.10.2023 (di cui si chiede la disapplicazione), il Ministero dell'Interno ha concesso al ricorrente un ultimo differimento al 4 dicembre 2023 imponendogli di prendere servizio, a pena di decadenza (art.10 Bando), entro e non oltre la data indicata, con l'avvertimento che *"in ragione delle esigenze essenziali di questa Amministrazione, eventuali ulteriori richieste di differimento non potranno essere prese in considerazione"* (cfr. già Doc. 1).**
14. A causa di ciò, stante l'impossibilità (**allo stato pressoché certa – si veda l'ultima nota prot.n.565089 del 29/9/23 – doc.12**) di risolvere il rapporto di lavoro con il Ministero della Difesa entro la data del 4 dicembre 2023, è quasi "scontato" che il ricorrente sarà costretto a perdere il proprio posto di lavoro presso l'UTG di Pavia, tenuto conto che la mancata presentazione alla





convocazione di cui sopra (come evidenziato dall'Amministrazione e indicato nel Bando) comporterà la decadenza dalla graduatoria.

15. L'imminente scadenza del 4 dicembre 2023 posta improrogabilmente dall'Amministrazione di destinazione e l'evidente giustificato motivo hanno costretto il ricorrente a proporre il presente ricorso per la disapplicazione dell'ultimo provvedimento del 30/10/23 (nota prot.n.71311) e per il conseguente accertamento del proprio diritto al differimento dell'assunzione in servizio (e contestuale conservazione del posto di lavoro), con contestuale istanza cautelare (anche "*inaudita altera parte*") volta a ottenere in via provvisoria il "congelamento" del posto di lavoro presso l'UTG di Pavia in riferimento "all'effetto di decadenza" previsto in caso di omessa presa di servizio.

\*

**A) Ulteriori considerazioni in merito alle nuove amministrazioni / sedi rese disponibili per gli idonei con i provvedimenti del 2 e del 9 agosto e l'ingiusta preclusione all'ulteriore scelta da parte dei vincitori (tra cui l'odierno ricorrente).**

16. Fermo quanto sopra, è accaduto altresì che, con i richiamati provvedimenti di cui alle note del 2 e del 9 agosto 2023, l'Amministrazione – a selezione ultimata – ha disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso in esame e concesso a favore degli **idonei "non vincitori" della selezione la possibilità di scegliere ulteriori amministrazioni di destinazione con le rispettive sedi, nonché ulteriori sedi presso le amministrazioni banditrici, (che precedentemente non erano disponibili a favore dei vincitori nell'avviso del 15/02).**
17. L'Amministrazione ha dunque notevolmente rimpinguato il numero di sedi disponibili consentendo agli idonei e originari "non vincitori" di poter scegliere – a seguito dello scorrimento – tra un numero di destinazioni molto più elevate rispetto a quelle per cui ha potuto optare il ricorrente.
18. Il ricorrente, pur essendo vincitore del concorso, è stato dunque costretto a esprimere la propria preferenza su un numero assai inferiore di amministrazioni/sedi già nel mese di febbraio e, oltre a tutto ciò, **l'Amministrazione banditrice ha anche impedito allo stesso di poter eventualmente esprimere la propria preferenza sulle sedi rese disponibili a**





partire dal mese di agosto, determinando così una evidente disparità di trattamento a danni di chi come lui – paradossalmente – si era classificato come vincitore sin dalla prima graduatoria di merito.

19. È palese quindi come la scelta dell'Amministrazione abbia determinato una grave disparità di trattamento a danno del ricorrente (e di tutti i candidati vincitori), permettendo di fatto agli idonei di poter effettuare la scelta su un numero maggiore di amministrazioni e sedi.

\*

**Tutto ciò premesso considerato, in ragione del giustificato motivo, il ricorrente è costretto a proporre il presente ricorso sia per ottenere – con il primo motivo - il differimento alla presa di servizio presso l'UTG di Pavia almeno fino a quando il Ministero della difesa non lo autorizzerà alla cessazione del servizio permanente del precedente incarico che – con il secondo motivo -, alla luce di quanto accaduto con i provvedimenti di agosto, di poter scegliere le ulteriori amministrazioni / sedi rese disponibili agli idonei.**

**In via cautelare, con la contestuale istanza *ex art.700 c.p.c.*, il ricorrente chiede altresì la disapplicazione dei provvedimenti illegittimi e di ottenere il “congelamento” del proprio posto di lavoro presso l'UTG di Pavia, con specifico riferimento all'effetto di decadenza previsto in caso di mancata presa di servizio.**

**Il presente ricorso è affidato ai seguenti motivi di**

## **DIRITTO**

### **I. SUL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO PER GIUSTIFICATO MOTIVO.**

Si è detto che il Dott. Del Duca è vincitore del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo INF ed ha optato, tra le varie sedi possibili alla data del 15 febbraio 2023, per l'UTG di Pavia.

Il ricorrente, a seguito delle varie richieste di differimento – presentate ed accolte dal Ministero dell'Interno – è stato costretto a prendere servizio il prossimo 4 dicembre, senza possibilità di chiedere ulteriori proroghe e a pena di decadenza dall'incarico e dalla graduatoria finale di merito.





Sennonché, come si è visto, la situazione è particolare (e aggiungerei “paradossale”) perché il ricorrente NON può svincolarsi dal precedente contratto di lavoro stipulato con il Ministero della Difesa, presso cui, ancora oggi, presta il proprio servizio in qualità di Graduato Scelto nel settore della Cyber Security.

Occorre immediatamente ribadire però che la ferma volontà del ricorrente è quella di prendere servizio presso il Ministero dell’Interno quale vincitore del concorso RIPAM 2.293 e che tale opportunità gli è preclusa dalla presenza del precedente vincolo contrattuale con il Ministero della difesa.

Il problema di fondo è che, quale parte del Personale Militare, il ricorrente non ha la possibilità di presentare le normali dimissioni ma ha solo quella di esercitare la facoltà prevista dal combinato disposto dagli artt. 880, 888, 923 e 933 del Codice dell’Ordinamento Militare e cioè richiedere la cessazione del servizio permanente.

Tuttavia, la **cessazione del servizio permanente è SUBORDINATA al necessario parere positivo dello Stato Maggiore dell’Esercito e della linea gerarchica del Graduato** che, nel caso di specie, è stato ingiustamente negato, motivo per cui il ricorrente è intenzionato a proporre ricorso al Giudice Amministrativo.

Pertanto, pur avendo l’interesse all’assunzione presso il Ministero dell’Interno, il ricorrente per cause **condizioni oggettive** non attinenti alla propria sfera di controllo, non ha la facoltà (ad oggi) di poter decidere liberamente di prendere servizio presso la Prefettura di Pavia nel termine indicato (4/12/23), con l’inevitabile pregiudizio di perdere definitivamente un’opportunità di lavoro faticosamente guadagnata all’esito del concorso.

La decisione di precludere il differimento della presa di servizio da parte del Ministero dell’Interno è illegittima e ingiustificata per le seguenti ragioni.

Giova premettere che l’art. 9 dal “*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*” dispone che: “**I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova, che viene disposta con decreto del ministro, salvo che la legge prescriva diversamente. La nomina dell’impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina**”.







La normativa in esame, dunque, prevede un meccanismo decadenziale nei confronti di quell'impiegato che pur convocato, non si presenti per l'assunzione al servizio **in assenza di giustificato motivo.**

Ne deriva quindi che, al contrario, **laddove invece vi sia un giustificato motivo l'impiegato in procinto di essere assunto ha la possibilità di richiedere il differimento della presa di servizio.**

La norma salvaguarda dunque il diritto del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro laddove vi sia un giustificato motivo che gli impedisca di prendere servizio nel termine indicato dall'Amministrazione, come nella fattispecie dove il ricorrente, impossibilitato a sciogliere il precedente vincolo contrattuale, non ha alcuna possibilità di prendere servizio presso l'UTG di Pavia nel termine indicato.

In sostanza, si ritiene che la motivazione adottata dal ricorrente a giustificazione dell'impossibilità di prendere servizio presso l'UTG di Pavia sia fondata su serie ragioni obiettive che, nel peculiare caso in esame, non dipendono dalla sua volontà ma piuttosto dalla preventiva autorizzazione del Ministero della difesa.

L'eventuale decadenza dalla graduatoria per mancata presa di servizio sarebbe dunque una conseguenza ingiusta perché palesemente giustificata dall'ordinamento militare che impone la preventiva autorizzazione dalla cessazione dal servizio permanente.

In casi analoghi, **la giurisprudenza è univocamente orientata nell'affermare che l'Amministrazione è tenuta a concedere il differimento laddove l'interessato fornisca (con proprio onere della prova) valide e serie ragioni per giustificare la mancata presa di servizio nel termine indicato (Cfr. tra le tante: Consiglio di Stato n.5092 del 29/09/2000).**

Si è osservato quindi che l'Amministrazione ha un obbligo di accertare l'esistenza del motivo addotto dall'interessato, di verificare quanto tale motivo è stato prospettato e di darne espressa valutazione, secondo un comune criterio di RAGIONEVOLEZZA nella considerazione del caso specifico.

A tal riguardo, nel provvedimento di cui si chiede la disapplicazione, giova precisare invece come, a fronte delle ragioni obiettive che impediscono al ricorrente di prendere servizio e che hanno giustificato i precedenti differimenti, l'Amministrazione non abbia fornito alcuna valutazione, secondo i canoni di ragionevolezza, in merito al





diniego all'ulteriore differimento di presa in servizio e ciò nonostante la persistenza delle ragioni obiettive (mancata autorizzazione del Ministero della difesa) che, di fatto, ancora impediscono l'assunzione.

Ma non è tutto.

In aggiunta a quanto già riportato, si ritiene doveroso richiamare in questa sede alcuni principi già espressi in casi analoghi relativi alla categoria dei docenti e del personale ATA, la cui nomina è disciplinata oltre che dal già menzionato art. 9 del D.P.R. n. 3/1957, dall'art. 436 del D.Lgs. n. 297/1994, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*.

La norma appena descritta è stata prevista dal legislatore sulla falsa riga dell'art. 9 del D.P.R. 3/1957 e consente al docente o al personale ATA di richiedere il differimento alla presa di servizio laddove vi sia un giustificato motivo.

Sull'applicabilità di tale norma sono intervenute sia le Amministrazioni Locali (USR), che lo stesso Ministero dell'Istruzione, il quale ha pubblicato delle FAQ (Frequently Asked Questions) sul proprio sito e stabilito quanto segue: *“Chiunque abbia un impedimento a prendere servizio nel momento indicato dall'Amministrazione potrà presentare, tempestivamente, una specifica istanza indirizzata all'Ufficio scolastico Regionale in cui sono descritte le motivazioni per cui è necessario posporre la presa di servizio medesima (ad esempio chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie). L'Ufficio scolastico Regionale ha il compito di valutare l'accogliibilità della richiesta, tenuto conto delle esigenze manifestate, del tempo richiesto e del momento in cui è stata effettuata la proposta di assunzione, al fine di salvaguardare le necessità manifestate”*.

In tali casi l'Amministrazione ha dunque riconosciuto al personale docente o a quello ATA, il differimento dalla presa di servizio addirittura per un intero anno scolastico e, dunque, per periodo di tempo particolarmente lungo.

Tanto è vero che, sui limiti del differimento della presa di servizio, la Suprema Corte di Cassazione (Sezione Lavoro), scrutinando una controversia intercorsa tra un docente e il Ministero dell'Istruzione, **ha ribadito i principi fondamentali inerenti all'ambito di applicazione di tale istituto, affermando che l'assunzione in servizio può essere differita in presenza di un giustificato motivo che impedisce**





**in modo assoluto all'interessato di assumere l'impiego (Cfr. Cassazione Civ. Sez. Lavoro n.6743/20223).**

E' chiaro che, nel caso in questione, sussiste un impedimento oggettivo che preclude in modo assoluto al ricorrente di prendere servizio, tenuto conto anche delle eventuali conseguenze penali che fanno capo al personale militare in caso di elusione del citato divieto e dell'obbligo di presentarsi in servizio (cfr. art. 123 del Codice Penale Militare di Pace).

Tenuto conto dei precedenti differimenti disposti dal Ministero dell'Interno, la decisione di non concedere più il differimento si palesa quindi del tutto **irragionevole e, di certo, non può considerarsi una valida motivazione l'aver addotto delle presunte "esigenze assunzionali".**

**Ed infatti, sul punto, si osserva che, seppure il concorso inizialmente fosse stato bandito per l'assunzione di 2.293 unità di personale, con provvedimenti di agosto u.s., l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria fino a 5.232 posti e che, con riferimento al solo Ministero dell'Interno, è stato previsto un ampliamento del personale da assumere di ben 136 unità.**

Appare quindi chiaro che, in virtù di tale corposo ampliamento, l'Amministrazione potrebbe bene assumere nel frattempo altri candidati presso la Prefettura di Pavia, consentendo così al ricorrente di definire il rapporto lavorativo in corso d'essere con il Ministero della Difesa.

In buona sostanza, nella fattispecie in esame, risulta fondamentale una delicata ponderazione degli interessi in gioco, posto che se, da una parte, l'Amministrazione può sopperire alle proprie esigenze assunzionali con il già disposto ampliamento dei posti, dall'altro, il ricorrente perderebbe invece un'importante possibilità di lavoro (stante la decadenza dalla graduatoria finale di merito) per causa allo stesso non imputabile.

## §§

**II.- SUL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO – QUALE VINCITORE DELLA SELEZIONE - ALLA SCELTA DELLE NUOVE E ULTERIORI AMMINISTRAZIONI / SEDI DISPOSTE DALL'AMMINISTRAZIONE SOLO A FAVORE DEGLI IDONEI DEL CONCORSO.**

Si è premesso che, con precedente avviso del 15/02/23, l'Amministrazione ha consentito ai vincitori della selezione per il profilo INF di scegliere – secondo il





proprio ordine di graduatoria – le amministrazioni e le sedi indicate nel bando e originariamente disponibili e che, rispetto alle stesse, il Dott. Del Duca ha inizialmente espresso la propria preferenza.

Quale vincitore della selezione, il ricorrente ha dovuto “accettare” le amministrazioni e le sedi originariamente disponibili sopportando anche i costi e i disagi di un futuro trasferimento, mentre gli idonei e non originari vincitori hanno avuto la possibilità di scegliere tra un numero più ampio di amministrazioni e sedi, con maggior possibilità di trovare una situazione più congeniale alle loro esigenze di vita lavorativa e personale, proprio in virtù degli avvisi del 2 e del 9 agosto pubblicati dal Formez PA a selezione già conclusa.

Una situazione del tutto inusuale per un concorso pubblico dove, di regola, i VINCITORI della selezione hanno diritto e facoltà di scegliere le amministrazioni di destinazione e/o le sedi prima degli idonei secondo l’indiscutibile principio meritocratico.

Quindi, risulta davvero incomprensibile la scelta dell’Amministrazione di “premiare” ingiustamente gli idonei con la possibilità di selezionare ulteriori e numerose amministrazioni e sedi originariamente non previste dal Bando, soprattutto dopo che i vincitori avevano già fatto la propria scelta “accontentandosi” di quelle originariamente disponibili.

La condotta dell’Amministrazione denota dunque un’ingiustizia sostanziale che si sarebbe potuta facilmente evitare con un preventivo “interpello” ai vincitori della selezione garantendogli la possibilità di esprimere la propria preferenza sulle ulteriori amministrazioni / sedi prima di scorrere la graduatoria degli idonei e, soprattutto, prima della convocazione per la presa di servizio, originariamente fissata alla data del 4 settembre e ad oggi, (solo) per il ricorrente, posticipata al 4 dicembre 2023.

Del resto, è logico ipotizzare che, proprio in virtù dell’ordine di graduatoria, al ricorrente, quale vincitore, spetterebbe manifestare la propria preferenza anche rispetto alle ulteriori amministrazioni di destinazione / sedi che si sono rese disponibili.

Eppure, ciò non è accaduto e l’Amministrazione non ha fornito neanche una giustificazione a riguardo.

E’ chiaro invece che una simile decisione ha violato il criterio generale impartito dall’art.35 c.1 lett. a) del D.lgs. n.165/2001, dall’art.28 del DPR n.487/94 e dell’art.10





del Bando secondo cui l'assegnazione delle amministrazioni / sedi di concorso deve avvenire nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

La ratio della disciplina appena richiamata consiste nel garantire il carattere meritocratico e selettivo delle procedure concorsuali ed è immediata applicazione dei principi costituzionali della trasparenza e della imparzialità dell'attività della P.A. che, nel caso che ci occupa, attiene alla diretta applicazione nella formazione delle graduatorie e delle assegnazioni delle amministrazioni / sedi sulla scorta della posizione rivestita dal candidato nella medesima graduatoria di merito.

Sul punto, la precisione dell'art.28 c.1 del DPR n.487/94 è lapidaria nel chiarire che le "amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria".

La regola generale, nell'ambito del pubblico impiego, è dunque il rispetto dell'ordine di graduatoria.

Non può sorgere dubbio interpretativo alcuno proprio grazie al tenore letterale della norma su cui il G.A. ha peraltro stabilito che *"le norme poste dal DPR n.487/1994, pur se programmatiche, sono immediatamente precettive e, pertanto, allorquando non ineriscano a situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all'ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, si presentano come espressione di principi generali applicabili per il corretto espletamento di ogni tipologia di concorso e si impongono al rispetto di ogni Amministrazione Pubblica, anche diversa da quella statale, a prescindere dalla necessità di un espresso richiamo nel regolamento interno ovvero nella lex specialis"* (Cfr. **TAR Campania n.1087/2016**).

Ne deriva che l'interesse di ciascun concorrente alla scelta della amministrazione / sede è strettamente collegato alla posizione in graduatoria, tanto che questi è titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla assegnazione della amministrazione / sede indicata al numero corrispondente alla posizione occupata in graduatoria di merito.

È dunque principio generale dell'ordinamento volto a soddisfare esigenze di meritevolezza e "par condicio" che nell'assunzione dei candidati si tenga conto dell'ordine e della posizione in graduatoria e ciò anche laddove l'Amministrazione disponga ulteriori amministrazioni / posti rispetto a quelli originariamente previsti





dal Bando, tanto più quando gli stessi possono essere ancora ricoperti dai vincitori che non hanno ancora sottoscritto il contratto.

L'unica possibilità per derogare a tale principio è rappresentata dal caso in cui vi siano vacanze sopravvenute di posti in organico da ricoprire e i vincitori abbiano già sottoscritto il contratto.

Pertanto, in assenza di specifiche e giustificate esigenze organizzative da parte dell'Amministrazione, mai si sarebbe potuto derogare al richiamato principio laddove le amministrazioni e i posti da assegnare, proprio come nella fattispecie, sono indebitamente sopravvenuti a solo favore degli idonei, con evidente e irreparabile lesione del principio meritocratico a danno dell'odierno ricorrente.

Tanto più che nel Bando di concorso si prevede espressamente il principio meritocratico (art.10) e che nello stesso erano state espressamente individuate determinate amministrazioni di destinazione per il profilo INF che, solo successivamente, l'Amministrazione ha inaspettatamente implementato.

Sotto questo profilo la giurisprudenza amministrativa ha sottolineato che *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria, assurge al rango di principio normativo generale della materia, applicabile anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede, è un legittimo interesse giuridico del vincitore” e chiarito inequivocabilmente che “eventuali deroghe al principio di cui sopra possono essere ammesse: – a condizione che siano espressamente contemplate ab initio nel bando di concorso e che non alterino la par condicio in senso sostanziale tra i concorrenti” (Cfr. TAR Piemonte n.342/2013).*

Allo stesso modo, il Consiglio di Stato ha confermato che *“in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la PA non ha alcun potere discrezionale di gestione ... deve dunque escludersi che – per autonoma iniziativa – l'amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell'ordine di graduatoria o modificare ad libitum i criteri di assegnazione, dopo la formale indizione della procedura concorsuale” (Cfr. Consiglio di Stato n.5603/2011).*

In considerazione di tutto ciò, è evidente che le ulteriori amministrazioni / sedi individuate dall'Amministrazione - disposte in assegnazione (solo) a favore degli idonei coinvolti nell'ultimo scorrimento disposto con gli avvisi del 2 e del 9 agosto -





dovevano essere messe a disposizione dei vincitori della selezione e, di conseguenza, al ricorrente.

L'odierno ricorrente, quale vincitore della selezione, appare dunque "penalizzato" perché coinvolto nella prima (e precedente) scelta delle amministrazioni mentre laddove fosse rientrato tra gli "idonei" avrebbe avuto la possibilità di scegliere un numero più ampio di amministrazioni / sedi, tenuto conto che la scelta di introdurre nuove amministrazioni di destinazione / sedi da destinare – previo scorrimento della graduatoria - solo agli idonei della selezione NON era in alcun modo oggetto di "discrezionalità" da parte dell'Amministrazione.

È evidente, dunque, che la condotta dell'Amministrazione ha violato non solo la "par condicio" tra i concorrenti (art.3 e 97 della Costituzione) ma ha provocato altresì una condizione di DISPARITA' di trattamento tra i vincitori e gli idonei in spregio al rispetto dell'ordine di graduatoria.

Sotto un altro profilo si evidenzia altresì la lesione del PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, perché il ricorrente ha accettato di partecipare al concorso e si è sottoposto alla prova scritta (dedicando fatica e tempo di studio per superarla) nella prospettiva di vincere la selezione e poter subito scegliere il posto di lavoro auspicabilmente vicino al proprio comune di residenza.

Del resto, come rimarcato dalla Suprema Corte di Cassazione nelle ordinanze n. 6594 e 6595 del 2011, la lesione del legittimo affidamento può intervenire non soltanto in presenza di provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione e poi, successivamente, ritirati, bensì anche in presenza di meri comportamenti ed azione della stessa amministrazione.

Si aggiunge inoltre che la decisione dell'Amministrazione presenta un ulteriore aspetto di illegittimità e incongruenza della procedura di assunzioni in oggetto – che porta con sé una palese contraddittorietà - rappresentata dal fatto che l'Amministrazione HA VIOLATO LE DISPOSIZIONI DEL BANDO che prevedeva espressamente le amministrazioni di destinazione e le sedi da assegnare nel rispetto dell'ordine di graduatoria (artt.1 e 10).

A tal riguardo, è principio consolidato invece che le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente





evincibile dal tenore letterale delle parole e dalla loro connessione.

Si può concludere infine che la decisione dell'Amministrazione di escludere la possibilità ai vincitori (tra cui il ricorrente) di scegliere le ulteriori amministrazioni / sedi è frutto di provvedimenti PRIVI DELLA DOVUTA MOTIVAZIONE ma che, di fatto, ingiustamente precludono al ricorrente l'opportunità (guadagnata sul campo quale vincitore della selezione) di poter scegliere anche nel novero delle nuove amministrazioni / sede rese attualmente disponibili a favore degli idonei con gli scorrimento del 2 agosto.

## §§

### ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

#### ANCHE “*INAUDITA ALTERA PARTE*”

Stante l'urgenza della presente questione, il ricorrente formalizza istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c. con ulteriore richiesta di provvedimento “*inaudita altera parte*”.

In merito al *fumus boni iuris*, nei motivi di diritto, questa difesa ha evidenziato le ragioni per cui il Dott. Del Duca, a causa del richiamato giustificato motivo, ha diritto a richiedere e ottenere il differimento della presa di servizio presso la Prefettura di Pavia, per il periodo necessario a cessare il rapporto lavorativo ancora in corso d'essere con il Ministero della Difesa oltre alla possibilità di “scegliere” le nuove e ulteriori amministrazioni / sedi attualmente disponibili (solo) agli idonei.

Quanto al *periculum in mora*, sussiste un pregiudizio imminente e irreparabile stando a quanto disposto dal Ministero dell'Interno nella nota n. 71311 del 30.10.2023, perché laddove il ricorrente non si presenti per la firma del contratto e l'assunzione in servizio alla data del **4 dicembre 2023**, questi sarà automaticamente considerato **decaduto** dalla nomina e dalla graduatoria del Concorso Pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 2.293, di cui 464 per il profilo INF.

Tenuto conto dei tempi assai ristretti, vi è motivo per richiede l'adozione di una misura cautelare e, nel caso, anche di provvedimento *inaudita altera parte*.

La mancata presentazione il prossimo 4 dicembre per la firma del contratto pregiudicherebbe la posizione del ricorrente in modo irreparabile, perché gli precluderebbe di assumere servizio e di dover rinunciare al posto di lavoro faticosamente ottenuto all'esito del concorso e su cui lo stesso ha impiegato ingenti risorse sia economiche che personali (considerando la mole del programma da







studiare e l'impegno che ha dovuto approfondire nonostante continuasse a lavorare quale Militare alle dipendenze del Ministero della Difesa).

Si tratterebbe dunque di una gravissima perdita di chance dipesa da causa allo stesso non imputabile.

Il ricorrente, quindi, considerando che i tempi fisiologici del processo ordinario dinanzi al GDL non consentono di pervenire ad una definizione nel merito della controversia entro la data del 4 dicembre 2023, con la massima urgenza è costretto ad adire codesto Giudice richiedendo l'adozione di un provvedimento cautelare "inaudita altera parte" che determini la "**conservazione**" del posto vinto presso il Ministero dell'Interno per un periodo di tempo utile a risolvere il precedente vincolo lavorativo con il Ministero della Difesa.

Tra l'altro, in diversi ricorsi proposti per la contestazione delle assegnazione di sede in merito al medesimo concorso, per preservare le posizioni di taluni candidati chiamati all'imminente firma del contratto nelle more della celebrazione della camera di consiglio, il Giudice amministrativo ha **ACCOLTO** con provvedimenti d'urgenza le istanze di misure cautelari monocratiche e disposto "**il congelamento delle sedi di assegnazione dei ricorrenti, ai limitati fini di evitare gli effetti decadenziali derivanti dalla mancata presentazione nel giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto di lavoro**" (cfr. *TAR Lazio, decreto n. 5288/2023, decreto n. 5197/2023, 5218/2023*).

La mancata adozione del provvedimento cautelare avrebbe un effetto gravissimo sulla posizione personale e lavorativa del ricorrente, in quanto lo stesso, non avendo la possibilità di presentarsi alla convocazione del 4 dicembre 2023, sarà sicuramente destinatario di un provvedimento che ne dichiarerà la decadenza dalla nomina e dalla graduatoria di merito del concorso RIPAM 2.293 Profilo INF.

Esistono dunque le ragioni di urgenza per accordare la tutela invocata al fine di garantire al ricorrente la possibilità di preservare il proprio posto di lavoro.

§§

Alla stregua di quanto sopra, il dott. Del Duca, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, chiede che la S.V., previ gli incumbenti di rito, voglia fissare udienza di discussione del ricorso, all'esito del quale si insisterà per l'accoglimento delle seguenti

**CONCLUSIONI**





Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza e previa disapplicazione degli atti richiamati in epigrafe nonché di qualsiasi atto contrario presupposto, connesso e/o consequenziale, così provvedere:

#### NEL MERITO

1. accertare e dichiarare - in accoglimento del primo motivo - il diritto del dott. Del Duca al differimento dell'assunzione in servizio e alla conseguente conservazione del posto di lavoro in presenza del giustificato motivo e cioè fino a quando quest'ultimo non acquisirà il "parere positivo" del Ministero della difesa in merito alla cessazione dal servizio permanente, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione degli opportuni provvedimenti volti allo scopo;
2. accertare e dichiarare - in accoglimento del secondo motivo - il diritto del ricorrente di esprimere "nuovamente" la propria preferenza scelta sulle ulteriori amministrazioni / sedi indicate nei provvedimenti di cui agli avvisi del 2 e del 9 agosto 2023, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente all'adozione degli opportuni provvedimenti volti a consentire all'istante un nuovo "interpello" per la scelta delle amministrazioni / sedi;

#### IN VIA CAUTELARE

3. per le ragioni esposte in narrativa, accogliere la domanda cautelare ex art.700 c.p.c. - anche "*inaudita altera parte*" o previa convocazione delle parti - ordinare all'Amministrazione resistente di adottare gli opportuni provvedimenti volti a permettere al ricorrente di conservare il proprio posto presso l'UTG di Pavia o, in ogni caso, di "congelare" la sede di assegnazione ai limitati fini di evitare gli effetti decadenziali derivanti dalla mancata presentazione nel giorno stabilito (4/12/23) per la sottoscrizione del contratto di lavoro.

Con vittoria di spese (incluse quelle c.d. forfettarie nella misura del 15% ed il rimborso del contributo unificato il cui importo è indicato di seguito), competenze ed onorari come per legge.

§§





Senza invertire l'onere della prova, in caso di ammissione di prova del convenuto, si chiede di essere ammessi alla prova contraria ed alla diretta che si rendesse necessaria e che verrà precisata a seguito della difesa di controparte.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso è di valore indeterminabile, ed è quindi soggetto al versamento di € **259,00**.

§§

### INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Si chiede all'Ill.mo Tribunale adito, ove fosse necessario, di autorizzare la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante **notifica per pubblici proclami** da effettuarsi presso il sito istituzionale dell'Amministrazione.

§§

Si allegano i seguenti documenti (in copia):

1. **Provvedimento di cui alla nota n. 71311 del 30/10/2023 del Ministero dell'Interno (3° e ultimo differimento);**
2. **Provvedimento di cui alle due note del 29/09/2023 del Ministero dell'Interno (2° differimento);**
3. **Provvedimento di cui alla nota del 28/08/2023 del Ministero dell'Interno (1° differimento);**
4. **Provvedimento di cui alla nota del 24/07/2023 del Ministero dell'Interno (assegnazione a Pavia e chiamata alla presa di servizio);**
5. **Provvedimento del 2 – 9 agosto 2023 relativi allo scorrimento e all'assegnazione degli idonei presso altre Amministrazioni (non banditrici);**
6. **Bando di concorso 2293;**
7. **Domanda di partecipazione del ricorrente (concorso 2293 – INF);**
8. **Graduatoria finale di merito (profilo INF);**
9. **Avviso del 15/02/2023;**
10. **Formale richiesta di cessazione dal servizio e dimissioni Ministero difesa del 19/04/23;**
11. **Preavviso di rigetto Ministero della difesa del 10/07/23;**
12. **Nota Ministero della difesa del 29/09/23.;**
13. **CCNL personale comparto funzioni centrali;**
14. **Provvedimento di insediamento presso il Ministero della Difesa.**

Roma 28 novembre 2023

Avv. Riccardo Di Veroli

